

## TORNATA DEL 13 MAGGIO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Squittinio segreto sopra tre proposte di legge. = Presentazione di tre schemi di legge: miglioramento delle condizioni degl'insegnanti nelle scuole secondarie; soppressione delle facoltà di teologia; parificazione delle Università di Padova e di Roma; relazione sulle opere per le strade nazionali dal 1867 al 1871. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per provvedimenti finanziari — Cenni del presidente sulla stampa e discussione — Istanza del deputato Pissavini. = Presentazione della relazione per l'iscrizione in bilancio di somme per opere pie di Napoli e Toscana. = Lettura di un disegno di legge del deputato De Witt sull'arresto e sulla detenzione preventiva. = Interpellanza del deputato Broglio sull'applicazione dell'articolo 4 della legge per l'unificazione legislativa del Veneto — Spiegazioni del deputato Righi — Dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia — Repliche. = Risposta del guardasigilli ad una domanda del deputato Serafini, circa la presentazione di un progetto di legge sulle decime ecclesiastiche. = Risultamento della votazione e approvazione dei tre schemi di legge vinti ultimamente per articoli. = Svolgimento di un disegno di legge del deputato Minghetti e di altri per l'estensione delle facoltà accordate al Governo dall'articolo 15, paragrafo 2, della legge comunale — Adesione del ministro per l'interno, e presa in considerazione. = Dichiarazione del ministro intorno all'interrogazione rivolta ieri dal deputato La Porta sopra un fatto avvenuto a Girgenti. = Approvazione dell'articolo dello schema di legge pel divieto di aprire fontanili in prossimità del canale Cavour.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

MARCHETTI, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

13,594. Quarantun cittadini proprietari nel territorio del comune di Piobesi Torinese, mandamento di Carignano, in appoggio alla rappresentanza del comizio agrario di Torino, fanno istanza perchè la Camera voglia respingere la proposta di aumento di un altro decimo d' imposta sulla fondiaria.

### ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sopra i progetti di legge contenenti disposizioni relative ai boschi e alle foreste demaniali; alla riforma degli ufficiali e assimilati militari, ed all'istituzione dei magazzini generali.

Si procederà all'appello nominale.

(Segue la votazione.)

Si lasceranno le urne aperte per quei deputati che non hanno ancora votato.

### PRESENTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE E DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

CORRENTI, ministro per l'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare alla Camera tre progetti di legge: uno sulla soppressione delle facoltà teologiche nelle Università del regno (V. Stampato n° 102); l'altro sulla parificazione delle due Università di Padova e di Roma alle altre Università del regno (V. Stampato n° 103), ed il terzo riguardante il rimaneggiamento e l'aumento degli stipendi degli insegnanti dell'ordine secondario (V. Stampato n° 104).

Non si spaventi la Camera, perchè con questi tre progetti di legge presentati tardi non si porterà notevole alterazione del bilancio. I risparmi compenseranno gli aumenti. E, appunto per questo, io aveva in animo di pregare la Camera di rimandare questi tre progetti alla Commissione del bilancio perchè li esaminasse, li discutesse e li portasse col bilancio; ma siccome non è possibile adesso prevedere con certezza quando il bilancio potrà essere discusso, io faccio il mio debito presentando i tre progetti svenunciati alla Camera, ed avvertendo semplicemente che mi occorrerebbe l'approvazione di essi per il nuovo anno scolastico, perchè non si potrebbe cominciare il nuovo anno scolastico con due Università costituite sur un tipo affatto differente da quello che informa le Università in tutto il resto d'Italia.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura e commercio.

**CASTAGNOLA**, ministro per l'agricoltura e commercio, reggente il Ministero dei lavori pubblici. A nome del ministro titolare dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulle opere di costruzione e di mantenimento delle strade nazionali dal 1867 al 1870, secondo la promessa che ne aveva fatto in antecedente seduta. (V. Stampato n° 100 bis.)

**PRESIDENTE**. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

**TORRIGIANI**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione intorno al progetto di legge per provvedimenti finanziari. (Bene!) (V. Stampato n° 82-A.)

**PISSAVINI**. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Questa relazione sarà al più presto stampata. Quando poi la Presidenza saprà che sia distribuita, nello stesso giorno avrà cura di dichiarare che saranno aperte le iscrizioni, e la Camera fisserà il giorno in cui dovrà aprirsi la discussione.

**PISSAVINI**. Io non dubito punto che l'onorevole presidente, dando, come sempre, anche in questa occasione prova della sua sollecitudine per i lavori parlamentari, curerà che si faccia la stampa e la immediata distribuzione dell'importante relazione testè presentata dall'onorevole Torrigiani. Però, siccome si avvicina a gran passi l'epoca in cui la Camera dovrà prorogarsi per lasciar tempo al potere esecutivo di trasferire la sede del Governo a Roma, io desidererei che si fissasse il giorno in cui debba la Camera dar principio alla discussione della legge sui provvedimenti finanziari, per non mettere poi i deputati nella dura necessità di doverli votare con troppa precipitazione.

Amerei poi ancora che questo giorno fosse fissato per lasciar tempo, ai deputati ora assenti, di recarsi in Firenze onde prender parte a questa discussione, che io reputo la più importante dell'attuale Sessione.

Mosso da tali considerazioni, pregherei la Camera a voler porre all'ordine del giorno della seduta di mercoledì, o tutto al più di giovedì prossimo, la legge sui provvedimenti finanziari.

**PRESIDENTE**. Io pure avrei avuto lo stesso desiderio che ha ora esternato l'onorevole Pissavini. Se avessi potuto credere che la relazione fosse stampata e distribuita mercoledì, avrei proposto di mettere questo progetto all'ordine del giorno di venerdì; ma siccome è piuttosto voluminosa, e l'onorevole relatore probabilmente vorrà rivedere le bozze, così io credetti più opportuno di differire a dichiarare aperte le iscrizioni.

Aggiungo poi che, siccome molti dei nostri colleghi si trovano assenti, e vedendo ora che questa relazione è presentata, verrebbero tra breve a Firenze a prender parte alla discussione di questa legge, ne accadrebbe

che essi non parteciperebbero ora a questo diritto. Se però qualcuno fa la mozione che siano sin d'ora aperte le iscrizioni, io non ho difficoltà. (No! no!) Dunque, ripeto che, quando la relazione sarà distribuita, nello stesso giorno dichiarerò aperte le iscrizioni.

Posso poi assicurare l'onorevole Pissavini e la Camera che sarà mia cura di fare quanto dipende da me, affinché la stampa e la distribuzione della relazione siano accelerate, e la discussione di questo disegno di legge si faccia al più presto possibile.

**PISSAVINI**. Ringrazio l'onorevole presidente di queste spiegazioni, sapendo per lunga esperienza come egli sia sempre sollecito per i lavori della Camera; solo ho a fare questa preghiera, che non si abbia per questa importante discussione a verificare il caso che, dopo tanti ritardi, siano poi obbligati i deputati a votare questa legge nel termine di 48 ore.

**PRESIDENTE**. Mi permetta: la Camera non ha mai votato se non sotto la pressione della propria coscienza; la Camera tiene conto delle circostanze, ma ognuno è sempre libero di votare secondo i suoi convincimenti e i suoi doveri. (Bene!)

**BRANCA**. Domando che la relazione sulle strade nazionali sia stampata d'urgenza e distribuita. Siccome è un lavoro che quasi tutti i deputati meridionali hanno interesse di esaminare, così, prima che si chiudesse la Sessione, vorrei che questa relazione potesse essere studiata dalla Camera, e specialmente da tutti quelli che si interessano a quell'argomento.

**PRESIDENTE**. Onorevole Branca, la Presidenza non può far altro che sollecitare la stampa di questa relazione, come fa riguardo a tutti i lavori della Camera.

**BRANCA**. Ed è per ciò che sollecito la stampa di questa relazione.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Lancia di Brolo ha facoltà di presentare una relazione.

**DI BROLO**, relatore. A nome della Commissione generale del bilancio ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per iscrivere in bilancio taluni assegni a favore di opere pie e di beneficenza di Napoli e Toscana. (V. Stampato n° 96-A.)

**PRESIDENTE**. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO DE WITT.

**PRESIDENTE**. È stato ammesso alla lettura un progetto di legge d'iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole De Witt.

Se ne dà lettura.

**BERTEA**, segretario. (Legge)

**SIGNORI!** — L'articolo 26 dello Statuto garantisce la libertà individuale; ma le leggi che prevedono i casi nei quali il cittadino può essere arrestato ren-

dono quasi lettera morta la dichiarazione dello Statuto.

Infatti per l'articolo 182 del Codice di procedura penale il giudice istruttore può rilasciare mandato di cattura contro chiunque sia imputato di un fatto punibile col carcere per un termine maggiore di tre mesi.

Questa facoltà mi sembra esorbitante, e la legge che la concede ingiusta.

La privazione della libertà, prima di una sentenza condannatoria, non può a senso mio giustificarsi, se non quando è un mezzo assolutamente necessario per impedire che l'imputato si sottragga colla fuga all'azione della giustizia.

Ora, quando la pena minacciata rappresenta una somma di mali minore di quella ai quali il cittadino si esporrebbe con la fuga e coll'abbandono del paese natio, e quindi non può ragionevolmente presumersi che voglia sottrarsi all'azione dei tribunali, l'arresto che si eseguisce in tali circostanze è manifestamente ingiusto, comunque autorizzato dalla legge.

Però, considerando che la minaccia del carcere per un termine inferiore a tre anni non può essere nella generalità dei casi causa proporzionata per determinare l'incolpato ad abbandonare la patria, e così andare incontro ad un male maggiore e più certo di una condanna che è soltanto possibile, e che, ristretta al carcere per un termine limitato, è certamente un male minore dell'abbandono perpetuo della patria, delle sostanze, dei parenti, degli amici, io pongo per base del progetto che ho l'onore di presentarvi la pena del carcere per un tempo superiore a tre anni, come quel limite al disotto del quale non può decretarsi la custodia preventiva.

Vi sono però sventuratamente alcuni individui contro i quali la società, attesi i loro antecedenti, ha diritto di premunirsi. Per questo, mentre pongo per massima che non possa rilasciarsi mandato di arresto se non per i reati punibili col carcere per un termine maggiore di tre anni, mentre accordo la libertà provvisoria per gli altri reati puniti col carcere in più larga scala e per quelli puniti colla reclusione e relegazione, lascio in vigore le disposizioni vigenti intorno agli oziosi, ai vagabondi ed altre persone indicate nell'articolo 206 del Codice di procedura penale.

Ma anche questi individui non cessano di essere uomini, quindi ho voluto conciliare i diritti dell'umanità con quelli della pubblica tutela.

Però, mentre lascio in vigore la legislazione che di simili persone si occupa, ho voluto prefiggere un termine entro il quale i procedimenti per reati di competenza dei tribunali correzionali che riguardano simili persone, ove non possa avere luogo la citazione diretta, debbano essere condotti a fine; ed ho proposto del pari che, decorso questo termine senza che abbia avuto luogo il giudizio, debbano essere poste in libertà provvisoria, mediante cauzione.

Un'altra garanzia ho creduto necessaria per tutelare la libertà individuale.

L'autorità di pubblica sicurezza può, per la legislazione attuale, procedere all'arresto di un cittadino, ma deve entro le 24 ore consegnarlo al procuratore del Re.

Questa disposizione (che non sempre è osservata) non mi sembra garanzia sufficiente per l'arrestato, essendo anche il procuratore del Re un'agente del potere esecutivo.

Propongo quindi che l'arrestato per ordine d'un'autorità diversa dalla giudiziaria sia, entro le 24 ore dall'arresto, presentato al presidente del tribunale, perchè riconosca la legittimità dell'arresto.

Con questa disposizione pongo la libertà individuale sotto la tutela di un magistrato inamovibile ed indipendente affatto dal potere esecutivo.

Le altre disposizioni del presente progetto non si allontanano gran fatto dalla legislazione vigente, anzi alcune non sono che una ripetizione di leggi attualmente in vigore, ripetizione necessaria per collegare i diversi articoli di questo progetto.

Una variazione sostanziale ho introdotto quanto alla libertà provvisoria.

Ritenuto che questa debba accordarsi per tutti i reati punibili col carcere per un termine maggiore di tre anni, e colla reclusione e relegazione, propongo che il tribunale istruttore possa, nel concorso di circostanze speciali, accordarla anche ove si tratti di reati colpiti da pena maggiore della reclusione.

Per non far pompa di facile erudizione col citare l'esempio dei nostri padri i Romani, i quali anche nei delitti capitali accordavano la libertà mediante cauzione (FAUSTIN HÉLIE, *Instruct. crimin.*, 1, chap. 3, § 14), dico solo che in Inghilterra la Corte del Banco del re, ed in tempo di vacanze un giudice qualunque di questa Corte può ammettere a cauzione per qualsivoglia delitto. « E qui (dice BLACKSTON, tom. 6, lib. 4, cap. 22) si manifesta la saviezza della legge. Ammettere a cauzione generalmente per delitti così gravi sarebbe una misura che tenderebbe grandemente a dare modo di sfuggire l'azione della giustizia; eppure vi sono dei casi, sebbene rari, nei quali sarebbe duro ed ingiusto ritenere un uomo in prigione anche allorchando è accusato dell'azione la più criminosa. Così la legge ha provveduto, attribuendo ad una Corte, e ad una sola, il potere discrezionale di ammettere a cauzione in qualunque caso. »

Non è a temersi che il potere discrezionale che io accordo al tribunale istruttore possa degenerare in pericolo per la società, perchè, mentre propongo che non possa usarsi di simile potere a favore degli oziosi, vagabondi, ecc., nè di coloro che non hanno ubbidito al mandato di comparizione, voglio che tal potere sia speso ad unanimità di voti del collegio.

Un'altra importante variazione io propongo: in tutti

i casi nei quali la legge o il tribunale negano la libertà provvisoria, il procedimento deve essere condotto a termine entro un tempo definito, decorso il quale l'arrestato deve essere posto in libertà mediante cauzione.

Per giustificare questa mia proposta non starò ad allegare nè l'esempio dei Romani (*Leg. 6, Cod. De cust. reor.*), presso i quali, se l'accusato non trovava fideiusori, la causa doveva condursi a termine entro un anno; nè l'esempio dell'Inghilterra, ove l'accusato che non sia giudicato entro il termine prefisso dalla legge è posto in libertà. Dirò solo che se non si prefigge un termine entro il quale le cause di alto criminale sieno decise, e se non si accorda all'accusato la libertà provvisoria, ove un tal termine sia decorso inutilmente, la libertà individuale è un nome vano, e si offendono i diritti della umanità e della giustizia.

Il progetto di legge che ho l'onore di sottoporvi non è certamente l'ultima espressione di quei larghi principii di libertà che noi tutti professiamo; è un temperamento, una via di mezzo che io propongo per conciliare il rispetto dovuto alla libertà e alla umanità colla tutela sociale. È per questa conciliazione che io mi sono tenuto entro i limiti più ristretti che mi fosse possibile. Ho sperato così rendere favorevole al mio progetto anche il suffragio di chi, per ragioni di sicurezza sociale, non crede doversi per ora estendere di troppo il campo della libertà; ma sono pronto ad accettare tutti quei più ampi e larghi miglioramenti in senso liberale, che la Camera volesse adottare in proposito.

Con questi intendimenti ho l'onore di presentare il seguente progetto di legge:

Art. 1.

Fuori del caso di flagrante reato, nessun cittadino può essere arrestato nè detenuto in carcere, se non che

o in esecuzione di una sentenza dei tribunali ordinari,

o per mandato del giudice d'istruzione rilasciato nel corso di un procedimento penale legittimamente promosso,

o per ordine scritto d'una autorità, cui la legge accordi espressamente il diritto di comandare una tale misura.

Art. 2.

Chiunque venga arrestato in flagrante reato sarà al più tardi entro le 24 ore dalla data dell'arresto, tradotto avanti l'autorità giudiziaria viciniora per essere interrogato.

Se riesce a giustificarsi, sarà posto immediatamente in libertà: se non riesce a giustificarsi e si tratti di un fatto punibile col carcere per un termine minore di anni tre o con pena criminale non superiore alla interdizione dai pubblici uffizi, sarà posto in libertà, senza

pregiudizio del procedimento che possa aver luogo: se si tratti di fatto punibile con pena correzionale superiore al carcere per tre anni o colla pena della reclusione o relegazione sarà posto in libertà provvisoria con cauzione o senza: se si tratti di crimine punibile con pena superiore alla reclusione, sarà confermato l'arresto e proceduto a forma di legge.

Se la persona arrestata in flagrante reato sarà una di quelle indicate nell'articolo 206 del Codice di procedura penale, ed il fatto che ha dato luogo all'arresto sia punibile col carcere per un termine superiore a tre mesi, ove non riesca a giustificarsi, sarà confermato l'arresto e proceduto a forma di legge.

Art. 3.

Il cittadino arrestato per ordine d'una autorità diversa dalla giudiziaria ha diritto di essere, entro le 24 ore, tradotto avanti il presidente del tribunale nella cui giurisdizione è stato arrestato o si trova detenuto.

Il presidente esaminerà sommariamente se l'arresto è legale, avuto riguardo al fatto per il quale è stato ordinato e alla persona che ne fu passiva: trovando l'arresto coerente alla legge, lo confermerà, ed ove ne sia il caso ordinerà che l'arrestato sia tenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria perchè sia proceduto a regolare istruzione; ove l'arresto apparisca illegale, ordinerà che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà.

Qualunque cittadino, ancorchè estraneo all'arresto, può denunziare al presidente l'arresto di una persona eseguito per ordine d'una autorità diversa dalla giudiziaria e reclamare l'osservanza di questo articolo.

Ove ne sia il bisogno potrà procedersi a forma degli articoli 802, 803, 804 del Codice di procedura penale.

Art. 4.

Dalla ordinanza del presidente che conferma l'arresto è ammesso ricorso al tribunale.

Il ricorso potrà farsi in carta libera, ed anche oralmente; deve interpersi entro le 24 ore dalla data dell'ordinanza.

Art. 5.

Il mandato di cattura non può rilasciarsi se non contro chi è imputato di un delitto punibile col carcere per un termine superiore a tre anni, o di un crimine punibile con pena superiore alla interdizione dai pubblici uffizi.

Ove però l'imputato sia una delle persone indicate nell'articolo 206 del Codice di procedura penale, ed il delitto importi la pena del carcere fino a tre mesi, invece del mandato di comparizione può rilasciarsi il mandato di cattura.

Art. 6.

Nei procedimenti per delitti punibili col carcere per un tempo maggiore di tre anni, e per crimini punibili

con pena superiore alla interdizione dai pubblici uffici il giudice istruttore può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura, ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura dopo avere interrogato l'imputato, sempre che emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione.

Ove però la persona imputata sia una di quelle indicate nella prima parte dell'articolo 206 suddetto e si tratti di reato punibile col carcere per uno spazio maggiore di tre mesi, dovrà rilasciarsi mandato di cattura.

Art. 7.

In tutti i procedimenti per delitti punibili col carcere per un termine maggiore di tre anni, e per crimini punibili con la relegazione e con la reclusione sarà accordata la libertà provvisoria mediante cauzione o senza, giusta le disposizioni del Codice di procedura penale, fermo sempre il disposto dell'articolo 206 del Codice stesso.

Art. 8.

La domanda per la libertà provvisoria può essere presentata da qualunque persona congiunta o amica dell'arrestato, e non richiede formalità di bollo.

Nel caso in cui, a forma del Codice suddetto, debba restituirsi la cauzione, saranno restituite anche le spese commesse per effettuarla.

Art. 9.

I procedimenti contro le persone indicate nell'articolo 206 del ridetto Codice di procedura penale imputate di reati di competenza del tribunale correzionale, ove non sia possibile la citazione diretta, dovranno essere condotti a termine al più lungo entro un mese dalla data dell'arresto.

Ove per circostanze straordinarie da riconoscersi dalla Camera di consiglio ciò riuscisse impossibile, questo termine potrà prorogarsi di un altro mese: decorso anche questo termine senza che abbia avuto luogo il giudizio, l'imputato avrà diritto di essere posto in libertà provvisoria mediante cauzione.

Art. 10.

Nei procedimenti per crimini punibili con pena superiore alla reclusione può essere accordata la libertà provvisoria mediante cauzione, semprechè concorrano circostanze speciali.

In questo caso la libertà provvisoria deve decretarsi ad unanimità di voti del Collegio.

Non potrà accordarsi a coloro che non hanno ubbidito al mandato di comparizione, nè alle persone indicate nell'articolo 206 del Codice di procedura penale.

Non potrà nemmeno accordarsi dopo proferita la sentenza che pronunzia l'accusa.

Art. 11.

Tutti i procedimenti per crimini di competenza della Corte d'assise per i quali non è ammessa dalla legge, o è stata negata dai giudici la libertà provvisoria, devono essere condotti a termine entro due mesi dalla data dell'arresto.

Ove per circostanze straordinarie ciò riesca impossibile, e tale impossibilità sia riconosciuta dalla sezione d'accusa, l'arrestato avrà diritto di essere giudicato entro la Sessione immediatamente successiva allo spirare dei due mesi.

Ove nemmeno in questa Sessione abbia avuto luogo il giudizio, l'arrestato avrà diritto di ottenere la libertà provvisoria mediante cauzione.

Art. 12.

Nei casi d'arresto illegale, ove non ricorrano i termini dei reati previsti al titolo 3, sezione 2<sup>a</sup> del Codice penale, potrà l'arrestato illegalmente domandare la refusione dei danni contro chi ha ordinato il suo arresto.

Art. 13.

In tutto ciò che non è espressamente contrario alla presente legge si osserveranno le leggi attualmente in vigore.

**PRESIDENTE.** Onorevole De Witt, quando intende svolgere il suo progetto di legge?

**DE WITT.** Io sono agli ordini della Camera.

**PRESIDENTE.** Allora riserveremo questo svolgimento alla settimana entrante; si fisserà poi il giorno.

**DE WITT.** Sta bene.

**INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BROGLIO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA DEL VENETO.**

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole ministro di grazia e giustizia, do la parola all'onorevole Broglio perchè svolga la sua interpellanza, stata annunciata nella seduta di ieri.

Essa è così concepita:

« Il sottoscritto intende interpellare il ministro di grazia e giustizia sull'applicazione dell'articolo 4 della legge relativa all'unificazione legislativa delle provincie venete. »

**BROGLIO.** La Camera sa che l'articolo 4 della legge 26 marzo ha stabilito che il Governo del Re è incaricato di fare, prima dell'attuazione della presente legge, una nuova circoscrizione giudiziaria dei tribunali e delle preture delle dette provincie, sentiti i Consigli provinciali.

La questione sul numero dei tribunali e delle pre-

ture è stata spesso oggetto dell'esame e delle discussioni della Camera. Come tutti sanno, nelle antiche provincie il numero di questi tribunali era eccessivo, tanto eccessivo che anche colà era sentito dagli uomini competenti il desiderio di diminuirlo, e vari progetti furono ventilati a questo scopo, progetti i quali non poterono essere condotti a termine per quelle gravi difficoltà che si incontrano sempre nello spostare, e peggio nel sopprimere interessi stabiliti da lungo tempo.

Quando nel 1859 fu aggregata felicemente la Lombardia alle antiche provincie, si è creduto necessario, a torto o a ragione, non occorre qui discutere di ciò, di trattare sotto questo rispetto la Lombardia con una misura che non fosse diversa da quella che vigeva nelle antiche provincie.

Quindi nella Lombardia, dove, secondo le regole dell'antica legislazione austriaca, non c'era che un solo tribunale per ogni città capoluogo di provincia, e così nove tribunali per tutta la Lombardia, furono nel 1859 grandemente aumentati i tribunali per amore di parificazione.

Per altro l'opinione di tutti gli uomini tecnici ed i risultati dell'esperienza furono perfettamente contrari al sistema introdotto. Fu generalmente riconosciuto che il numero dei tribunali era soverchio, che arrecava un eccessivo dispendio, e, ciò che più importa, diventava un ostacolo alla buona amministrazione della giustizia. Questo sentimento si diffuse talmente negli uomini tecnici, che da quel momento in poi tutti i ministri di giustizia e grazia che si succedero al potere si prefissero sempre di battere una strada diversa. E ne hanno infatti battuta una estremamente diversa nell'occasione dell'annessione delle provincie meridionali, in cui pochi furono, in ragione di territorio e di popolazione, i tribunali aggiunti.

Anche più rigorosa fu poi l'applicazione di questo sistema di sobrietà nelle altre provincie annesse; nelle Marche e nell'Umbria non si aggiunse un solo tribunale; ed in Toscana, non solo non se ne aggiunse alcuno, ma si soppressero molte, forse cinquanta preture. È bensì vero che a questi fatti non corrispondeva l'ultimo avvenimento, in occasione dell'annessione di Roma, ove si rispettarono molti più tribunali, di quelli che dovrebbero esservi per estensione di territorio; ma bisogna però notare queste due circostanze: prima di tutto che le condizioni di Roma sono, per ragioni che non occorre dire, affatto diverse da quelle del resto del regno; e poi c'è l'altra ragione fondamentale, che costà non si trattava d'istituire tribunali nuovi, ma di sopprimere quelli esistenti; e certamente avvi una differenza grandissima tra il sopprimere i tribunali esistenti, che vuol dire spostare e ferire interessi e abitudini antiche, o il crearne invece dei nuovi, che vuol dire creare dei nuovi interessi e delle nuove

abitudini, che bisognerà poi spostare e ferire quando si dovrà por mano alla riforma generale.

Dunque l'opinione generale del Parlamento (espressa ripetute volte in questa Camera e nell'altra, ed a cui hanno aderito i diversi ministri di giustizia e grazia che si sono succeduti) è stata sempre che l'eccesso del numero dei tribunali, mentre è grandemente nocivo all'erario, è poi, ciò che più importa, altrettanto nocivo alla buona amministrazione della giustizia.

Che l'amministrazione della giustizia nel nostro paese richiegga una spesa esorbitante, al di là di quello che ragionevolmente si dovrebbe sopporre, è una cosa che è stata messa in chiaro da tutte le Commissioni del bilancio che si sono via via succedute, da tutte le Commissioni di finanza che sono state incaricate dalla Camera dello studio della legge di finanza; la Commissione dei Quindici, la Commissione per i provvedimenti presentati dall'onorevole ministro Sella e tutte le altre Commissioni ad una voce hanno sempre insistito sopra questo punto, che l'amministrazione della giustizia in Italia costava troppo, fatto il paragone con quello che costava in Francia, nel Belgio ed in altri paesi; e non soltanto costava troppo, ma era anche, per la stessa ragione, cattiva, perchè è evidente che gli uomini eminenti a questo mondo non sono mai molto numerosi; e se voi volete, per usare di una frase volgare, dividere in pillole l'amministrazione della giustizia e disseminarla su tutto il territorio del paese, voi dovete necessariamente ricorrere ad un gran numero di giudici, ed il gran numero di giudici non può non essere contrario al prestigio dell'autorità giudiziaria, perchè, tanto più l'autorità giudiziaria gode di prestigio nel paese, quanto minori sono i centri luminosi da cui essa emana.

Un esempio famoso di questo sistema lo abbiamo nell'Inghilterra. Certo io non vengo a proporre di imitare quell'esempio; le circostanze sono troppo diverse; ma sarà almeno lecito il desiderio di non allontanarcene sempre più in un senso contrario.

In relazione a questi voti ripetutamente espressi dal Parlamento, molti ministri proposero in varie occasioni progetti di riforma, progetti i quali tendevano da una parte a diminuire le spese, dall'altra a diminuire per conseguenza il numero dei tribunali e ad accrescere il prestigio dell'amministrazione della giustizia. È noto che l'onorevole mio amico e collega nel Ministero, De Filippo, aveva nel suo progetto di legge presentato una riforma con cui diminuiva di 40 il numero dei tribunali in Italia, e riduceva di due milioni e mezzo la spesa per l'amministrazione della giustizia.

È inutile dire ora per quali ragioni questo progetto non abbia potuto approdare a riva: la Camera sa le mille cause che l'hanno impedito; le crisi ministeriali, le guerre, le annessioni, quel complesso di fatti e di cose che distolsero più volte il Parlamento da' suoi la-

vori, e per le quali non si è potuto venire a capo di questa riforma. Ma non è men vero che la costante esistenza di simili progetti di riforma, presentati dai ministri, reclamati dalla Commissione del bilancio e dalle Commissioni di finanze, sono una prova di questo sentimento assiduo, persistente della Camera e del Governo.

C'è una ragione di più, la quale rende evidente come coi nuovi tempi sia piuttosto scemato che aumentato il bisogno di tribunali numerosi. Questa circostanza s'affaccia agli occhi di tutti, ed è la facilità delle comunicazioni. Egli è chiaro che quando ci volevano, per esempio, due giorni per andare da Torino ad Alessandria, quando invece adesso ci si va in due ore, fosse necessario un maggior numero di tribunali; ma ora, a vedere, per citarne uno, nella provincia di Milano, stabilito, dal 1859 in poi, un tribunale a Monza, città che dista venti minuti da Milano, chi non capisce che è una superfluità, un'esagerazione?

Dunque anche questa circostanza dell'aumentata facilità delle comunicazioni concorre a rendere meno necessario un numero grande di tribunali; concorre, cioè, a spingere il Governo a diminuirli dove sono troppi, piuttosto che ad accrescerli dove vanno bene.

Ora, che è egli avvenuto da parte del Governo per prepararsi all'esecuzione del mandato che la Camera gli affidava coll'articolo 4 della legge del 26 marzo 1871? Ha subito eseguito il suo primo obbligo, cioè ha interrogato i Consigli provinciali di quei paesi.

Cotesta prescrizione della legge era, pur troppo, naturale; poichè si trattava di provvedere a dei bisogni del paese, qual meraviglia che il paese fosse sentito per esprimere la quantità e la qualità di cotesti suoi bisogni? Ma non si è avvertito a un fatto che pure si sarebbe facilmente manifestato.

È chiaro che nel seno di un Consiglio provinciale, se ci sono i rappresentanti di una città secondaria, di una piccola città di secondo o terz'ordine, la quale desidera un tribunale, i rappresentanti di questa città non possono sperare di ottenere una maggioranza nel seno del Consiglio se sono soli; hanno dunque bisogno di trovare degli alleati per accrescere il numero dei voti favorevoli, e allora accade facilmente che, a forza di cercare degli alleati e di trovarne, ne emergano dei voti i quali siano assolutamente eccessivi. Così, per quanto mi consta, dai voti di quei Consigli provinciali sarebbe emersa nientemeno che la proposta di 21 o 22 tribunali.

Ora, bisogna considerare, che quando voi create un tribunale nuovo, evidentemente gli dovete dare una sfera di territorio ove possa esercitare la sua giurisdizione; cotesti territori il tribunale nuovo non li può trovare nella luna; bisogna dunque attribuire al tribunale nuovo dei territori che prima, *ab immemorabili*, erano di naturale giurisdizione di altri tribunali. E allora che cosa accade? Siccome i tribunali antichi erano

nelle città grosse e cospicue, e i tribunali nuovi si vanno a distribuire in città di secondo o di terzo ordine, voi costringete le popolazioni, che erano sempre state abituate a recarsi a quelle città di primo ordine per tutti i loro affari, o d'ordine economico, provviste, botteghe, mercati, magazzini; o d'ordine intellettuale, università, licei, biblioteche, gallerie, musei; o anche per soli divertimenti, teatri, rappresentazioni di ogni genere; coteste popolazioni, dico, abituate da tanti anni a recarsi in quelle città di prim'ordine, abituate a trovarvi, insieme all'amministrazione della giustizia, anche tutti quegli altri soddisfacimenti ai loro bisogni materiali e morali, ecco sono costrette, per la creazione di una giurisdizione nuova, di un tribunale nuovo, sono costrette, dico, a rompere queste loro abitudini, e a recarsi, per l'amministrazione della giustizia, in luoghi dove nullo le chiama, dove debbono andare unicamente per quello scopo. Voi producete così uno spostamento di abitudini e d'interessi, e seminate a piene mani il malcontento nelle popolazioni.

E qui vorrei che le mie parole fossero interpretate in un senso retto, nel senso con cui io intendo pronunciarle. Sarebbe falsissima e calunniosa quell'idea che taluno volesse diffondere, che, cioè, io col mio discorso mi opponga agli interessi veri del Veneto; aggiungendovi fors'anche, a guisa di spiegazione, che in fatti io non sono veneto, come se io fossi piuttosto lombardo che veneto! Per me egli è, davvero, difficile il fare una differenza tra Lombardia e Venezia; non saprei dire dove siano le mie maggiori tendenze; ma lasciamo stare queste considerazioni personali.

Io intendo, con questo discorso, da un lato fare il mio dovere di deputato della nazione; ma anche, dall'altro, interpretare precisamente i bisogni e i desiderii delle popolazioni venete; perchè bisogna distinguere quelle popolazioni, anzi tutte le popolazioni di tutti i paesi, in tre classi.

Voi avete le città cospicue, capoluoghi di provincia, sedi attuali di tribunali; queste naturalmente non possono desiderare che s'istituiscano degli altri tribunali che portino via dai loro affari clienti, giudici, e tutto quel complesso di uomini e di cose che concorre al lustro e all'importanza della città.

Voi avete, dopo queste, le città secondarie, le quali desiderano di diventare sedi di tribunale. A queste non nego che il mio discorso possa spiacere; ma, oltre a queste, o sotto a queste, voi avete tutta la massa del territorio, le città ultime, le borgate, il contado, tutta gente che desidera vivissimamente di essere lasciata stare, di non essere offesa, lesa, vulnerata nei suoi interessi, nelle sue abitudini.

Cosicchè è una falsissima idea il credere che l'istituire cotesti tribunali nuovi, al di là del bisogno, s'intende bene, al di là del vero bisogno, sia fare un beneficio alle popolazioni. Farete un beneficio a quella data città di secondo o terz'ordine, ove lo costituite, ma

non certo alla massa della popolazione; e di più, ripeto, fate un danno all'erario, e un danno alla buona amministrazione della giustizia; due considerazioni d'ordine generale e superiore, che devono prevalere a fronte di ogni altra questione d'interesse particolare.

Vorrei dunque almeno che fosse bene stabilito che quei voti dei Consigli provinciali, dietro i quali si vogliono istituire dei tribunali nuovi in alcune città, si presentassero corredati dei voti di quei comuni che si vogliono ascrivere al nuovo circondario. Allora si vedrebbe se la creazione del nuovo tribunale sia propriamente una soddisfazione data ai desiderii di quelle popolazioni, nella loro vera maggioranza.

Ecco perchè io mi sono deciso di rivolgere questa interpellanza all'onorevole guardasigilli.

Io sono certo che egli corrisponderà pienamente alla mia aspettazione. È impossibile che anch'egli non sia di questo parere, cioè che non si debbano istituire altri nuovi tribunali, fuori di quelli che sono precisamente richiesti dalla buona amministrazione della giustizia. Ma siccome questa è una espressione vaga, siccome gli uni possono credere che la buona amministrazione della giustizia ne richieda molti, ed altri che ne richieda pochi, così io spero che l'onorevole signor ministro vorrà confermare oggi quello che i suoi predecessori hanno sempre detto, e che disse egli stesso in una recente occasione, quando cioè si è discusso il progetto di legge del 26 marzo 1871.

Allora egli disse: « Io accetto la raccomandazione dell'onorevole deputato Soria (il quale era precisamente nello stesso mio ordine d'idee), e dichiaro che la mente della Commissione del Senato, e del Senato stesso, come quella del Governo, è che di questa facoltà cessa dall'articolo 4 della presente legge se ne usi colla massima parsimonia e nei più ristretti termini che sia possibile, appunto per non fare spreco del danaro pubblico, e per sopperire ai bisogni della giustizia. »

Sono certo che l'onorevole ministro di giustizia e grazia confermerà questa sua opinione, alla quale fece eco allora, e lo ripeto qui a suo onore, l'onorevole Righi...

**RIGHI.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

**BROGLIO...** il quale ha riconosciuto anche lui che la dichiarazione fatta dal signor ministro in quei termini era convenientissima. Anzi, l'onorevole Righi aggiunse molto opportunamente, che la Venezia si rassegnava ad avere un numero di tribunali proporzionalmente minore di quello delle altre provincie; ci si rassegnava nell'interesse dell'erario e della buona amministrazione della giustizia.

Questo sacrificio e questa abnegazione da cui la Venezia non rifugge, deve spingere il Governo del Re ed il Parlamento a procedere ad una parificazione di tutte le provincie del regno anche sotto questo rispetto della riduzione dei tribunali, diminuendoli colà dove fossero riputati sovrachi. Io lo so bene; cotesta è una grossa

difficoltà; è un'ardua impresa sopprimere tribunali che già esistono in qualche provincia del regno; ma nessuno mi negherà che pessimo sistema sarebbe quello di crearne, senza bisogno, dei nuovi.

In conseguenza, io spero che l'onorevole ministro di giustizia e grazia, il quale, se è vero quello che ho udito, ha già nominato, o sta per nominare, una Commissione di uomini competentissimi per prendere in esame la cosa, vorrà avere sempre l'occhio a questo vero e grande bisogno, di scemare, fino dove è possibile, le spese, e migliorare ad un tempo l'amministrazione della giustizia, avviando così il paese a quell'ultima e definitiva parificazione desiderata da tutti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Righi, enunci il fatto personale, ma la prego a contenersi nei limiti di esso, senza entrare nel merito dell'interpellanza.

**RIGHI.** Sarò limitatissimo, ecco: l'onorevole Broglio accennava quello che è perfettamente vero, che nella occasione in cui si discusse il progetto di legge sulla unificazione legislativa delle nostre provincie, in seguito alla domanda fatta dal deputato Soria, io accennai alla Camera come le provincie venete e mantovana si sarebbero sobbarcate a che nella nuova circoscrizione dei tribunali e nell'assegnamento delle sedi giudiziarie che si dovrà fare nelle provincie venete, si procedesse con maggior economia e con maggiore sobrietà di quello che non erasi fatto nelle altre parti d'Italia; aggiunti però come tale economia e tale sobrietà che, avvertiamo bene, si vuole applicare, chechè ne dica l'onorevole Broglio, per la prima volta nelle provincie venete, dovesse farsi in modo che quelle provincie potessero ottenere l'amministrazione della giustizia con una certa comodità e quale è dovuta alla molteplicità dei loro affari e che fosse in un certo rapporto con le altre parti d'Italia e manifestando precisamente in quell'occasione la certezza che questo avrebbe costituito il punto di partenza da cui il ministro muoverebbe per fare altrettanto in tutte le altre parti d'Italia, di conformità al progetto presentato dall'onorevole De Filippo, predecessore dell'attuale ministro di grazia e giustizia.

L'onorevole Broglio attribuisce un significato e dà a queste mie parole una interpretazione siffattamente restrittiva, che io non posso accettare, come non potrei del pari, appunto per questo motivo, accettare l'elogio che egli con molta indulgenza, versando in un errore di fatto, mi faceva su questo argomento.

Io vorrei essere ossequente, come è mio debito, alla raccomandazione dell'onorevole presidente; e quantunque la questione meriterebbe di essere trattata con qualche larghezza, ciò non per tanto io mi guarderò bene dall'entrare nel merito, giacchè, dovendo appunto, come accennava l'onorevole Broglio, il ministro guardasigilli nominare una Commissione, che sarà certamente composta di eminentissimi individui, superiori a qualsiasi eccezione; dovendosi nominare, ripeto,



una Commissione la quale dovrà preparare il suo lavoro all'appoggio di tutti quegli elementi che il ministro deve avere apparecchiati da ben molto tempo, ed in appoggio alle deliberazioni dei Consigli provinciali, che furono espressamente interpellati dal Governo, mi pare che sarebbe affatto improvvido se si volesse a questa Commissione preventivamente, come sembra desiderar l'onorevole Broglio, assegnare dei limiti così circoscritti e ristretti entro i quali essa non potesse muoversi, posciachè la sua costituzione riuscirebbe di semplice apparenza, piuttostochè, come dev'essere, di una efficacia vera e seria d'iniziativa, come dev'essere intendimento dell'onorevole ministro guardasigilli.

Io mi trovo costretto di fare questa dichiarazione acciò non possa nascere il dubbio sulla vera ed effettiva differenza che esiste fra i concetti esposti dall'onorevole Broglio e quelli che io ebbi a manifestare in tale argomento quando si discusse il progetto di unificazione delle provincie venete.

Aggiungerò inoltre che io non esito a dichiarare che i concetti dell'onorevole Broglio non sono punto condivisi, non solo dalla maggioranza, ma credo di poter dire, senza tema di errare, dall'unanimità de' miei colleghi che rappresentano quelle provincie, e che ne conoscono veramente gl'interessi, i desiderii e le giuste loro domande.

L'onorevole Broglio...

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Righi, ma io non posso lasciare che ella entri nel merito. In codesto argomento ora ella non può interloquire.

**RIGHI.** Ho finito. Tutto ciò dissi a malincuore, perchè so quanto grande sia l'autorità dell'onorevole Broglio in confronto della mia; e terminerò con una dichiarazione, che nell'espore queste parole ho la coscienza di avere disimpegnato il mandato di deputato italiano, e non soltanto quello di deputato veneto, imperocchè credo che il primo concetto imprescindibile della nazionalità sia appunto quello della giustizia, e quindi di una perfetta, od almeno di una ragionevole parità di trattamento fra le popolazioni delle varie provincie che compongono un'istessa nazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**DE FALCO, ministro di grazia e giustizia.** Il discorso dell'onorevole Broglio pare che sia stato alquanto più ampio di quello che poteva presumersi dai limiti dell'interpellanza nel modo come era annunziata, imperciocchè egli, prendendo occasione dall'interpellanza medesima, ha diviso il suo discorso in due parti. Nella prima ha parlato della convenienza, se non della necessità generale che vi sia in Italia di ridurre il numero dei tribunali, ed ha invocato in appoggio di questa opinione talune proposte e dichiarazioni fatte da precedenti ministri, in varie occasioni, nel Parlamento. Facendo poi un'applicazione più speciale di questo

concetto, ha detto che, quando si deve determinare il numero dei tribunali da istituirsi nel Veneto, bisogna tener conto di questa convenienza e ridurli, se non del tutto a tribunali provinciali, almeno al minor numero che sia possibile.

Comprende la Camera che io non posso impegnarmi in questo momento nella prima parte della questione proposta dall'onorevole Broglio, questione gravissima e che fu già oggetto di seri studi così dalla parte dei diversi ministri, come del Parlamento.

In verità è stato a ragione osservato chesi abbia forse in Italia un numero soverchio di tribunali, e che specialmente urti questa abbondanza per la differenza in cui si trovano le diverse provincie rispetto al numero dei medesimi. Infatti, se si volesse guardare al diverso trattamento che si è fatto alle varie parti d'Italia nell'ordinamento dei tribunali, si avrebbe questo quadro: le antiche provincie con una popolazione di 4,563,108 abitanti, hanno quattro Corti di appello e 40 tribunali civili e correzionali; la Lombardia con una popolazione di 2,806,263 abitanti, ha due Corti di appello e 17 tribunali civili e correzionali; l'Emilia, le Marche e l'Umbria con una popolazione di 3,401,926 abitanti, hanno tre Corti di appello con tre sezioni staccate, e 21 tribunali civili e correzionali; la Toscana con 1,826,334 abitanti, ha due Corti di appello e 13 tribunali; Roma con soli 728,186 abitanti, ha una Corte d'appello e cinque tribunali; le provincie napoletane con 6,789,520 abitanti, hanno quattro Corti d'appello e soli 37 tribunali; la Sicilia con 2,391,820 abitanti, ha tre Corti d'appello e 14 tribunali; il Veneto con 2,497,476 abitanti, ha attualmente, oltre al tribunale d'appello, nove tribunali di prima istanza, che corrispondono alle nove provincie; ha poi molte preture.

E qui debbo osservare all'onorevole Broglio, che per le competenze speciali di quelle preture, ciascuna di esse ha una giurisdizione presso a poco quanto un tribunale, perocchè la loro competenza in materia civile è assai più larga di quella che hanno i pretori di tutte le altre provincie. Ora essendo questa la condizione presente dei tribunali in Italia, sono essi esuberanti? Sono invece in numero proporzionato al bisogno? È arduo il problema e fu più volte oggetto di studio da parte delle Commissioni del bilancio e da parte del Ministero di grazia e giustizia. Anch'io, nel 1866, avendo l'onore di reggere questo Ministero, presentai un progetto in proposito, nel quale proponeva di ridurre a 100 o poco più i 142 tribunali che allora esistevano. Ma questo io faceva spostando la giustizia correzionale, poichè, fino a tanto che i giudizi correzionali sono deferiti alla cognizione dei tribunali, la riduzione di questi è impossibile pel numero dei giudizi; e se anche potessero bastare i tribunali rimanenti a compiere tutti i giudizi correzionali, la spesa s'aumenterebbe sotto un altro rapporto, qual è il trasferimento dei testimoni. Perciò, quando si vuole risolvere il problema della

riduzione dei tribunali in Italia, si deve cominciare dall'ordinare diversamente la giustizia correzionale. Altrimenti operando, s'incontrano inconvenienti maggiori.

Comprenderà quindi l'onorevole Broglio che l'impegnare ora una discussione sopra una materia così difficile, sarebbe effettivamente cosa non che prematura, pericolosa, perchè potrebbe dar luogo all'espressione di concetti non ancora bene maturati. (*Benissimo!*)

Vengo alla questione speciale dei tribunali della Venezia.

Il Ministero ha dalla legge una linea tracciata, dalla quale non può dipartirsi. Permetterà la Camera che io ricordi le disposizioni degli articoli della legge del 26 marzo 1871, che commette al Governo questo difficile compito.

Dice l'articolo 4 di quella legge: « Il Governo del Re è incaricato di fare con decreto reale, prima dell'attuazione della presente legge, una nuova circoscrizione giudiziaria dei tribunali e delle preture delle dette provincie, sentiti i Consigli provinciali.

« I Consigli provinciali saranno convocati per questo oggetto entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, e dovranno entro egual termine dalla convocazione, trasmettere al Ministero della giustizia le loro deliberazioni. »

Nè si ferma qui la legge, ma viene l'articolo 5 ed aggiunge:

« Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria, sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascun tribunale e ciascuna pretura; della popolazione sulla quale è esercitata la giurisdizione, come pure di quella del comune in cui la sede del tribunale o della pretura è o dovrà essere stabilita; della maggiore o minore distanza tra l'una e l'altra delle sedi; della facilità dei mezzi di comunicazione; delle condizioni economiche o topografiche. »

Vede l'onorevole Broglio che in questi due articoli vi sono delle condizioni d'obbligo e vi sono delle indicazioni che costituiscono altrettanti criteri i quali debbono servir di norma e di regola nel risolvere questa grave questione. Le condizioni d'obbligo sono: il parere dei Consigli provinciali; parere consultivo, parere d'indicazione, ma parere necessario, dovendo essere imperteribilmente sentiti i Consigli provinciali; parere da darsi in un tempo definito, dovendo i Consigli venir convocati entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge, e dentro i 15 giorni successivi dare il loro avviso.

Il Ministero ha adempito quest'obbligo. Immediatamente dopo pubblicata la legge, ha fatto convocare i Consigli provinciali, comunicando loro tutti i documenti e le domande che aveva raccolte, o che gli erano state presentate per la questione.

I Consigli provinciali hanno compiuto il loro lavoro,

e ieri sono giunte le ultime deliberazioni corredate da un numero infinito di documenti per ciascuna delle diverse loro proposte.

Io non voglio indicare, per il momento, le diverse proposizioni che sono state fatte; certo è però che vi è della esuberanza in quelle proposte. Certo è ancora che una qualche discordanza (come avviene sempre in queste questioni per spirito od interesse locale) si è introdotta in qualcuno di quei Consigli. Per esempio: per la provincia di Udine sono stati proposti tre tribunali: Udine, Tolmezzo e Pordenone, e se vi ha provincia dove forse l'accrescimento di qualche tribunale è necessario, è forse questa. E non pertanto è accaduto che nessuno di quei tre tribunali ha ottenuto la maggioranza nel Consiglio provinciale; dimodochè, volendo stare a quelle risoluzioni, ne verrebbe per conseguenza che anche il tribunale di Udine dovrebbe essere soppresso.

Ma questi, lo ripeto ancora una volta, sono pareri, sono avvisi, i quali non obbligano il Ministero. Il Ministero ne terrà quel conto che sarà di ragione, ma in corrispondenza agli altri criteri che sono indicati nell'articolo 5 della legge medesima.

Dalla lettura di questo articolo la Camera ha potuto conoscere i molti criteri che il legislatore ha indicato per potere risolvere questa complicata questione, nella quale interessi moltissimi possono venire in collisione.

Ora il Governo, per procedere colla massima cautela, ha creato una Commissione composta di uomini eminenti presi nel Senato, nella Camera dei deputati, nel Consiglio di Stato, nella magistratura, nella Corte dei conti, perchè desse il suo parere, esaminando gli avvisi e i documenti che sono stati raccolti. Credo che così facendo abbia agito colla diligenza, e colla religione maggiore che poteva adoperare.

Quando la Commissione avrà dato il suo parere, il Governo prenderà le sue deliberazioni.

(Che cosa farà? Ridurrà i tribunali ad un solo per ciascuna provincia? Li ridurrà con una certa discrezione a quel numero che sia corrispondente al bisogno?)

Comprende la Camera che non si può dare un giudizio prima di avere l'avviso richiesto. Quello che io posso dichiarare è che le risoluzioni del Governo saranno, per quanto è possibile, conformate sopra i criteri indicati nella legge, e saranno in generale ispirate da questi tre concetti: primo, soddisfare i bisogni della giustizia; secondo, non fare per la Venezia una condizione eccezionale nè in favore nè contro, relativamente alle altre provincie d'Italia; terzo, tener conto di quel principio e di quel concetto che è generalmente ammesso da tutti, cioè che i tribunali non devono essere moltiplicati oltre il bisogno, perchè quando si crea un tribunale, che non ha sufficiente territorio da spiegare la sua azione, nè molteplicità di

affari da occupare il suo tempo, vive etico, vive senza importanza, e serve poco agl'interessi della giustizia.

Credo che queste dichiarazioni possano bastare a soddisfare l'onorevole interpellante e la Camera. (*Bravo! Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Broglio ha facoltà di parlare.

**BROGLIO.** L'onorevole ministro guardasigilli ha fatto la risposta che io mi attendeva. Era naturale che non potesse pregiudicare una questione così grave e tuttora pendente; era però anche naturale da parte mia, che in questo grande interesse nazionale e provinciale io chiamassi più specialmente l'attenzione dell'onorevole ministro sulla gravità della propria responsabilità, perchè nè i pareri dei Consigli provinciali, e nemmeno il parere autorevolissimo, che sarà per dargli la Commissione che egli sta per nominare, se ne rammenti l'onorevole ministro, e non ha bisogno che io glielo dica, non diminuiscono punto la sua responsabilità.

È dunque naturale che un deputato, il quale credeva di doversi fare interprete di questo bisogno, ripeto, nazionale e provinciale, si credesse lecito di richiamarvi sopra l'attenzione dell'onorevole ministro per dargli forza a resistere a quelle pressioni esagerate, che per avventura gli venissero da parte di interessi particolari.

Io per conseguenza non proporrò nessuna deliberazione alla Camera. Soltanto mi sia permesso di dire all'onorevole Righi, che io non mi sarei aspettato che, mentre egli mi pregava di dargli occasione di prendere la parola in questa circostanza per spiegare le dichiarazioni da lui fatte antecedentemente, egli avrebbe poi approfittato di questa mia condiscendenza per mettermi in una posizione strana... (*Clarità e movimenti*)

**RIGHI.** Domando la parola per un fatto personale.

**BROGLIO...** in una posizione di perfetto isolamento a fronte del resto della rappresentanza veneta...

**PASINI.** Verissimo!

**BROGLIO.** L'onorevole Pasini, è naturale che esclami *verissimo!* ma io posso dire all'onorevole Pasini, come all'onorevole Righi, che, se essi vorranno, io avrò l'onore di presentar loro molti dei nostri onorevoli colleghi che la pensano su quest'argomento come me e non come loro.

**PRESIDENTE.** Onorevole Righi, ha la parola per un fatto personale. Non posso però non osservare che ogni deputato parla qui per conto proprio, e non può costituirsi interprete di quelli che non hanno espresso il loro avviso.

**RIGHI.** Voglio soltanto chiarire una particolarità alla quale accennava l'onorevole Broglio, particolarità che, se veramente fosse, come apparirebbe dalle sue parole, potrebbe colpirmi di una certa macchia d'indelicatezza nella quale ho la coscienza di non essere incorso.

L'onorevole Broglio, quando ieri mi parlava della sua intenzione di fare quest'interpellanza all'onorevole guardasigilli, egli sa perfettamente, perchè io glielo dissi nella maniera la più esplicita, che, comunque io accettassi la teoria dell'economia e della sobrietà nell'assegnazione dei nuovi giudici nel Veneto, non poteva però accettare la teoria, immensamente più ristretta, da lui propugnata, quella, cioè, che dovesse restringersi la nuova circoscrizione all'assegnamento di un solo tribunale nel capoluogo della provincia, come implicitamente risulterebbe dal suo discorso...

**BROGLIO.** Non l'ho mai detto.

**RIGHI.** Press'a poco l'ultimo significato delle sue parole mi è sembrato questo.

Quindi, a parer mio, non rappresentando egli la maggioranza degli intendimenti delle popolazioni venete, e nella certezza che non mi sarebbe stato possibile d'interloquire di fronte al divieto del regolamento, in materia di interpellanza, prego l'onorevole Broglio di fare in maniera che io potessi avere la parola per un fatto personale (*Clarità*), appunto allo scopo di affermare e di chiarire la demarcazione che esiste fra me e lui, per dichiarare quali sono i miei intendimenti e come in quest'argomento differiscano dai suoi.

Io credo che entro questi limiti, puramente, religiosamente storici, non posso temere nè dubitare di essere incorso in qualsiasi indelicatezza. Dopo ciò non ho niente altro da aggiungere. (*Bravo! Bene!*)

#### RISPOSTA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA AD UNA DOMANDA DEL DEPUTATO SERAFINI SULLE DECIME ECCLESIASTICHE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Serafini ha presentato la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto desidera chiedere all'onorevole ministro guardasigilli se, e quando intenda presentare la legge per l'abolizione delle decime ecclesiastiche. »

L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La risposta è semplice. Presentare in questo scorcio di Sessione un progetto di legge che non può essere votato è cosa poco seria; per conseguenza lo presenterò quando la Camera sarà in condizione di prenderlo in considerazione e di poterlo votare. È questa la ragione per la quale moltissime altre leggi non sono finora state presentate.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Serafini ha inteso la risposta dell'onorevole ministro?

**SERAFINI.** Sì, e me ne contento per ora.

**PRESIDENTE.** Comunico alla Camera il risultamento della votazione sui seguenti progetti di legge:

Riforma degli ufficiali ed assimilati militari.

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 222 |
| Maggioranza . . . . .        | 112 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 207 |
| Voti contrari . . . . .      | 15  |

(La Camera approva.)

Istituzione dei magazzini generali.

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 222 |
| Maggioranza . . . . .        | 112 |
| Voti favorovoli . . . . .    | 203 |
| Voti contrari . . . . .      | 19  |

(La Camera approva.)

Disposizioni relative ai boschi e alle foreste demaniali.

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 222 |
| Maggioranza . . . . .        | 112 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 196 |
| Voti contrari . . . . .      | 26  |

(La Camera approva.)

SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO MINGHETTI E DI ALTRI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno roca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Minghetti, per l'estensione delle facoltà accordate al Governo dall'articolo 15, paragrafo secondo della legge comunale e provinciale.

Do lettura di questa proposta:

« Le facoltà accordate al Governo del Re dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della legge comunale e provinciale 30 marzo 1865, n° 2248, e prorogate colla legge 18 agosto 1870, n° 5815, si applicano a *qualsiasi parte di territorio comunale*, qualora le sue condizioni economiche richieggano evidentemente la separazione della parte medesima da un comune e la sua aggregazione ad altro comune contermini, e siano osservate le forme prescritte nel paragrafo sopra citato. »

L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare per farne lo svolgimento.

MINGHETTI. Signori, due ragioni m'inducono ad essere brevissimo: la prima, che si tratta soltanto di prendere in considerazione la nostra proposta; la seconda, che codesta proposta non ha alcuna attinenza con argomenti politici; anzi la Camera ha udito testè come i proponenti appartengano, senza distinzione, a partiti diversi. Pertanto mi basterà solo indicare in che consista

la differenza tra la nostra proposta e l'articolo 15 della legge presente comunale e provinciale.

La legge presente, all'articolo 15, paragrafo secondo, dice così:

« Per decreto reale potrà una borgata o frazione, essere segregata da un comune ed aggregata ad un altro contermini, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e vi concorra il voto favorevole, tanto del comune a cui essa intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune a cui la frazione appartiene. »

Che cosa sia una borgata, è facile intendersi; ma quanto al vocabolo *frazione* era necessario determinarne il senso. Il Consiglio di Stato ha tenuto per massima che per frazione s'intende un'agglomerazione di case o almeno apparisca tale complesso d'interessi che ne distinguano a prima giunta la popolazione da quella alla quale è aggregato.

Noi crediamo che questo non basta al fine che il Parlamento si propose votando la legge, e che convenga estendere la facoltà che ha il Governo di disgregare una frazione da un comune per aggregarlo ad un altro contermini, convenga, dico, estendere questa facoltà a qualunque parte del territorio, se anche non fosse frazione nel significato inteso dal predetto Consiglio, purchè però sia evidentemente provato l'interesse economico della mutazione che si chiede, e si verifichino tutte le altre condizioni volute dalla legge.

A chi guardi la formazione dei nostri comuni, vi scorgerà molti sconci i quali non si possono correggere colla legge presente. Ve ne sono dovunque, ma in Sicilia taluni gravissimi che notò sin dal 1867 la Commissione d'inchiesta che ebber'ufficio di visitare la provincia di Palermo. Il che vi spiega perchè coloro i quali hanno firmato questa proposta per nascita o per consuetudine di vita o di affetto appartengono all'isola.

Io credo che la materia delle circoscrizioni comunali sia di tale importanza, che nessuno in questa Camera vorrà disconoscerla. Riservandomi quindi di discutere in Comitato tutte le questioni speciali e tutte le obiezioni che potessero sorgere, non mi resta per ora che raccomandare all'onorevole ministro dell'interno ed alla Camera di accogliere la presa in considerazione di questo disegno d'iniziativa parlamentare.

LANZA, ministro per l'interno. Io non ho motivo di oppormi alla presa in considerazione di questo progetto di legge.

Come la Camera ha udito, si tratta di una interpretazione di un articolo di legge, vale a dire che cosa si debba intendere veramente per borgata o frazione di comune.

Fin qui il Consiglio di Stato ha considerato che per frazione si debba intendere un'agglomerazione di popolazione, alla quale naturalmente va unito un terri-

torio, ed in questo caso è ammesso che, esauriti quegli incumbenti i quali sono prescritti dalla legge, si possa addivenire al distacco di questa frazione per unirli ad un comune, oppure anche addivenire alla costituzione di questa frazione in comune distinto. Ma tuttavolta che si è trattato di una frazione di territorio, nella quale non esisteva questo agglomeramento di popolazione, e che questa era disseminata per le campagne, non ha ammesso che in tale caso si potessero applicare gli articoli 14 e 15.

Ora, l'onorevole Minghetti ed alcuni altri deputati tenderebbero ad allargare il significato dato dal Consiglio di Stato a queste parole, ammettendo che si possa anche fare questo distacco di una frazione da un comune ed unirsi ad un altro, anche quando non vi è quest'agglomeramento di popolazione, e questa trovasi sparsa.

Certamente poi, qualora la Camera ammetta la presa in considerazione di questo progetto di legge, quando si verrà ad esaminare l'articolo, il modo di formularlo, allora sarà il caso di studiare (faccio fin d'ora le mie riserve), per definire, il meglio che si possa, che cosa si deve intendere per *frazione*, cioè a dire di non ammettere in modo indistinto che una frazione di territorio, dove, per così dire, non vi è un numero abbastanza considerevole di elettori, si possa, per la volontà di un proprietario, venire a cambiare la circoscrizione di un comune. Io credo che nemmeno l'onorevole Minghetti intenda andare fin là. Bisogna naturalmente stabilire un *minimum* di elettori, non richiedere bensì la condizione che debbano convivere tutti riuniti in un aggregato di case, e sia pur anche il caso di abitazioni sparse per il territorio, ma che rappresentino un numero di elettori abbastanza notevole.

Fatta questa riserva, ripeto, io non ho difficoltà alcuna di aderire alla presa in considerazione di questo progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda prendere in considerazione il progetto di legge d'iniziativa parlamentare, stato presentato dall'onorevole Minghetti e da altri colleghi.

(La Camera delibera affermativamente.)

#### DICHIARAZIONE DEL MINISTRO PER L'INTERNO RIGUARDO AD UNA INTERROGAZIONE.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Secondo la promessa che ho fatto ieri, quando l'onorevole La Porta mi rivolse una interrogazione relativamente ad un alterco che egli narrò essere succeduto il giorno 8 nella città di Girgenti, tra un ufficiale di linea e quel capitano dei carabinieri io sarei ora pronto a dare le spiegazioni volute, ed a

narrare come è avvenuto; ma, siccome il deputato La Porta non è presente, mi basta per ora rendere avvertita la Camera che, in quanto al Ministero, egli sarebbe preparato a narrare le cose come si sono passate; che veramente i fatti avvenuti, secondo i rapporti ricevuti, sono molto diversi da quelli che espose ieri l'onorevole deputato La Porta, giusta una lettera da lui ricevuta.

Solamente, per giustificare quella specie di ritardo, di cui l'onorevole La Porta ha accusato il Ministero, cioè a dire di non avere ancora ricevuto informazione di un fatto che era giunto a sua notizia per mezzo della posta, risponderò che non vi è stato alcun ritardo, poichè il fatto a cui fece allusione l'onorevole La Porta essendo avvenuto il giorno 8, il giorno 9 partì il rapporto del prefetto, il quale è arrivato stamane al Ministero.

Dunque ben vedono che il prefetto da parte sua non pose tempo in mezzo, e non indugiò punto a fare il rapporto. Lo stesso rapporto è pure venuto per parte dell'arma dei carabinieri.

In merito dirò solo questo, che debbo ritenere che le cose, come sono narrate in questi rapporti, siano esatte, e che su di esse non si possa muovere alcun dubbio.

Quando la Camera lo creda, io sono disposto ad esporre i fatti come sono avvenuti; ma, se non vi è niente in contrario, attenderò che si trovi presente il deputato La Porta. (*Segni di assenso*)

#### APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER IL DIVIETO DI APRIRE NUOVI FONTANILI IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DEL CANALE *Cavour*.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per il divieto di aprire nuovi fontanili in prossimità delle acque del canale *Cavour*. (V. *Stampato n° 97*.)

Do lettura dell'articolo unico di cui si compone il progetto di legge:

« Su tutta l'estensione del territorio attraversato dal nuovo cavo di diramazione delle acque del canale *Cavour*, fra i torrenti Agogna e Terdoppio presso Veri, decretato in base alla legge 18 agosto 1870, numero 5813, è proibita entro i limiti di 200 metri l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea e l'approfondimento o l'allargamento di quelli esistenti nella conformità determinata nei canali di derivazione principali di privata proprietà dall'articolo 2 della legge di concessione 25 agosto 1862, numero 776. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, pongo ai voti questo articolo unico.

(È approvato.)

Si addiverrà alla votazione per scrutinio segreto di questo progetto di legge nella tornata di lunedì.

La seduta è levata alle ore 5 25.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

1° Votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge pel divieto di aprire nuovi fontanili in prossimità delle acque del Canale *Cavour*.

Discussione dei progetti di legge:

2° Conti amministrativi delle provincie della Lombardia, delle Marche e dell'Emilia per gli esercizi 1859-60;

3° Inscrizione di una rendita e cessione di taluni edifizii demaniali alla città di Firenze;

4° Legge fondamentale sulla leva marittima;

5° Relazione di petizioni.